



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1713**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dell'Ente Bilaterale dell'artigianato quale soggetto erogatore di prestazioni di sostegno al reddito per le finalità di cui all'art. 27, comma 4 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18.

Il giorno **23 Agosto 2013** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: **ASSESSORI**
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI

Assenti: **ALESSANDRO OLIVI**

Assiste: **LA DIRIGENTE** **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 27, comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ai sensi del quale *“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta Provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione di imposta disciplinata da questo comma”*.
- Vista la propria deliberazione n. 911 del 17 maggio 2013 in cui è stabilito che l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, è riconosciuta ai datori di lavoro iscritti agli enti bilaterali che garantiscono gli interventi di cui all'articolo 3, commi 14 o 17 della legge n. 92 del 3 luglio 2012, oppure ai sensi dell'articolo 1 bis della L.P. n. 19 del 16 giugno 1983;
- Preso atto che il comma 17 dell'articolo 3 della suddetta legge n. 92/2012 stabilisce che in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di disoccupazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo a carico dei fondi di solidarietà bilaterali pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa;
- Preso atto che l'Ente Bilaterale ha presentato, in data 28 febbraio 2013, istanza per essere riconosciuto quale ente che eroga prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione di imposta di cui sopra;
- Verificato che dallo Statuto e dal Regolamento depositati in allegato all'istanza risulta compresa tra le finalità proprie dell'Ente quella di erogare sostegni al reddito ai lavoratori dipendenti in occasione di sospensioni lavorative motivate da crisi di mercato;
- Presa visione della convenzione tra Ente ed Inps- Direzione regionale del Trentino- del 23 dicembre 2009, anch'essa allegata all'istanza, stipulata per rendere operativo l'intervento di sostegno al reddito, previsto all'articolo 19 della legge n. 2 del 2009, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende associate, sospesi dal lavoro per crisi di mercato;
- Dato atto che la Circolare Inps n. 36 del 14 marzo 2013 dispone che, in attesa della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da sottoporre alla sottoscrizione delle parti, sono tutt'ora valide ed operative le convenzioni a suo tempo stipulate fra gli enti bilaterali territoriali ed Inps medesimo, anche ai fini dell'erogazione del sostegno al reddito previsto ora dall'articolo 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostitutivo di quello precedentemente disciplinato dall'articolo 19 della legge n. 2 del 2009;

- Preso atto della dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente, allegata all'istanza, dalla quale risulta che le aziende artigiane versano all'Ente l'importo mensile di euro 10,42 per ogni dipendente a tempo pieno-pari ad un importo annuale di 125 euro cadauno- e un importo pari ad euro 5,21 per ogni dipendente con orario part time con orario fino a 20 ore settimanali-pari ad un importo annuale pari ad euro 62,52 cadauno;
- Preso atto altresì che dalla medesima dichiarazione risulta che la quota riservata ogni anno dall'Ente agli interventi di sostegno al reddito è pari ad euro 29 per dipendente a tempo pieno;
- Dato atto che il presente provvedimento costituisce condizione necessaria per la fruizione, da parte delle imprese associate all'Ente bilaterale dell'artigianato, del beneficio fiscale suddetto;
- Constatato che la propria deliberazione n. 911 sopra citata prevede che la detrazione fiscale spetti, con riferimento ai periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento dell'ente bilaterale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- a. di individuare l'Ente bilaterale dell'artigianato quale soggetto erogatore di prestazioni di sostegno al reddito per le finalità di cui all'art. 27, comma 4 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18;
- b. di riconoscere l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ai datori di lavoro iscritti all'Ente bilaterale dell'artigianato e in regola con i versamenti contributivi;
- c. di quantificare l'importo che le imprese associate all'Ente bilaterale dell'artigianato possono detrarre dall'Irap nella misura pari del 90 per cento dell'entità complessiva dei contributi associativi versati all'Ente durante il periodo di imposta, comunque per una somma non superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale;
- d. di vincolare l'ente bilaterale a rendicontare al Servizio Entrate, Finanza e Credito l'entità complessiva dei contributi associativi versati dalle imprese associate nel corso dell'anno solare e a conservare la documentazione, per eventuali richieste dell'amministrazione fiscale, per almeno un quinquennio dall'anno successivo a quello di contribuzione;
- e. di dare atto che il presente provvedimento abilita le imprese associate all'Ente bilaterale dell'artigianato a fruire del beneficio della detrazione fiscale a decorrere dal periodo d'imposta in corso, con riferimento agli anni 2013 e 2014.

LA